



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

AREA 8 - SORVEGLIANZA E SICUREZZA

Ordinanza Dirigenziale n. 23 del 2019

OGGETTO: ORDINANZA DI SGOMBERO SUOLO PUBBLICO E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI.

VISTA la relazione del Comando Polizia Locale prot. n. 525/PL del 26/02/2019 con la quale si segnala che il Sig. LUCAFO' Pasquale nato a Bari il 03/02/1970 e residente in Valenzano (BA) Via Santa Croce n. 46 nella sua qualità di titolare di attività di pubblico spettacolo viaggiante, ha commesso la seguente violazione: occupazione del suolo pubblico di piazza Kennedy in Castellaneta Marina senza la prescritta concessione con una giostra mini-autoscontro (mq 153), una cassa (mq 3) e teloni a copertura di attrezzature di giostre gonfiabili (mq 12);

VISTO il verbale di contestazione di violazione art. 20 c. 1 e 4 del codice della strada n. Registro 1456/2018 N. verbale 3661D data 04/12/2018;

CONSIDERATA la regolarità degli atti dai quali risulta provata la fondatezza dell'accertamento e preso atto che il suddetto Sig. LUCAFO' Pasquale ha effettivamente:

- occupato abusivamente suolo pubblico in quanto la concessione rilasciatagli in data 24/04/2018 è scaduta in data 30/09/2018;
- ommesso di adempiere agli obblighi inerenti la pulizia e il decoro degli spazi pubblici.

VISTO l'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 15 Dicembre 1997;

VISTO l'art. 3, commi 16 e segg., della legge 15 luglio 2009, n. 94;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31 Marzo 1998;

RITENUTO necessario reprimere prontamente la sopraccitata irregolarità, ripristinando lo stato dei luoghi ai sensi delle norme vigenti;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche e integrazioni;

ORDINA

al Sig. LUCAFO' PASQUALE, meglio in premessa generalizzato, di ripristinare lo stato dei luoghi, rimuovendo l'occupazione abusiva e di provvedere alla pulizia dei luoghi, entro 15 (quindici) giorni dalla notificazione della presente ordinanza, con diffida che in caso di inadempienza le opere ordinate saranno, senza ulteriore avviso, eseguite d'ufficio e le relative spese poste a carico dell'inadempiente, fatta salva l'applicazione delle sanzioni a norma di legge.

AVVERTE

che in caso di inottemperanza il Comune provvederà ai sensi dell'art. 211 del Codice della Strada (Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive), fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni di legge, ed il proprietario sarà ritenuto responsabile di eventuali danni a persone e cose che nel frattempo dovessero verificarsi a causa della inottemperanza alla presente ordinanza.

DISPONE

La notifica della presente a cura dei messi notificatori al sig. LUCAFO' Pasquale nato a Bari il 03/02/1970 e residente in Valenzano (BA) Via Santa Croce n. 46 e l'invio della stessa al SUAP e all'Ufficio Patrimonio di Castellaneta per gli atti consequenziali di relativa competenza;

Il Comando di Polizia municipale è incaricato di far osservare la presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte: responsabile del



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

procedimento è il Sovrintendente della Polizia Locale Francesco Vivo.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Puglia (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Li, 06/03/2019

IL RESPONSABILE

Francesco Perrone

(atto sottoscritto digitalmente)